

Roma, 9 maggio 2019

Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità (AGCom), pervenuta in data 3 aprile 2019, in merito alla delibera di consultazione pubblica n. 613/18/CONS recante "*Consultazione pubblica concernente l'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 50 ter del Codice*", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 24 aprile 2019, ha inteso svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

I. Progetto di separazione volontaria della rete fissa di accesso di TIM

In data 28 marzo 2018 l'AGCom ha ricevuto il progetto di separazione volontaria di TIM e ne ha valutato l'impatto sul mercato di riferimento e sul set di rimedi regolamentari, sottoponendone i risultati al vaglio degli operatori nell'ambito della consultazione pubblica. Le conclusioni riportate in delibera hanno evidenziato che gli obblighi regolamentari influenzati dal progetto di separazione di TIM sono quelli di non discriminazione, controllo di prezzo e separazione contabile.

Al riguardo, l'Autorità condivide le valutazioni dell'AGCom e osserva che il progetto di separazione legale di TIM non ha impatti di rilievo nella individuazione dei mercati rilevanti e del livello di significativo potere di mercato detenuto da TIM.

La proposta di separazione verticale volontaria notificata da TIM ai sensi dell'articolo 50-ter del D.Lgs. n. 259/2003, così come articolata, lascia immutati i problemi competitivi causati dal potere di mercato di TIM. Infatti, a seguito della separazione volontaria, TIM comunque deterrà il controllo totalitario della società a cui verrà attribuita la rete.

L'Autorità, quindi, ritiene che non sussistano i presupposti per ipotizzare alcuna revoca delle misure regolamentari, derivanti dalla separazione legale presentata, in particolare se riferita agli obblighi di controllo dei prezzi e di non discriminazione.

II. Definizione del mercato rilevante e valutazione del significativo potere di mercato

Con la delibera di consultazione pubblica, l'AGCom ha ritenuto che i mercati rilevanti siano individuabili nei servizi di accesso locale (mercato n. 3a) e nei servizi di accesso centrale (mercato 3b) sia a livello nazionale, sia in ambito sub nazionale nel Comune di Milano, per il quale è stato individuato un mercato geografico separato.

L'Autorità condivide la definizione dei mercati rilevanti proposta, la quale risulta coerente con i mercati 3a e 3b elencati dalla Raccomandazione europea (2014/710/UE) del 9 ottobre 2014 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante*.

Si prende atto altresì della definizione dei mercati geografici per i quali l'AGCom, oltre all'ambito nazionale, ha individuato per la prima volta nell'area di Milano un mercato geografico sub nazionale a sé stante.

In proposito, l'Autorità condivide, anche per quanto di sua competenza, la specificità del contesto concorrenziale dell'area milanese.

L'Autorità condivide inoltre l'individuazione di TIM quale operatore con significativo potere di mercato per i servizi di accesso locale e centrale sul resto del territorio nazionale, poiché rappresenta l'unico detentore delle risorse di rete necessarie al soddisfacimento della domanda di mercato.

Con specifico riferimento all'inclusione delle tecnologie FWA (*Fixed Wireless Access*) nel mercato rilevante, si auspica un'analisi approfondita della sostituibilità tra servizi NGA di rete fissa e servizi FWA, posto che quest'ultima potrebbe essere limitata a particolari circostanze ed aree geografiche. Inoltre, sarebbe opportuno tenere un'attenta valutazione del contesto competitivo – la tecnologia FWA, infatti, è attualmente in dotazione a un numero apprezzabile di operatori – al fine di imporre eventuali misure regolamentari sui servizi offerti attraverso tale tecnologia. Al tempo stesso, occorre tenere in adeguata considerazione le circostanze eccezionali legate alla necessità di garantire una copertura del 100% delle linee di rete fissa NGA nell'ambito del cosiddetto processo di *decommissioning* delle centrali locali di TIM.

III. Differenziazione geografica dei rimedi regolamentari

a. Individuazione delle aree sub nazionali con minore potere di mercato

L'Autorità condivide la necessità di differenziare i rimedi regolamentari nelle aree sub nazionali del Paese in cui si registrano le condizioni per lo sviluppo di una pressione competitiva idonea al raggiungimento tendenziale di un equilibrio di mercato efficiente.

In merito all'analisi concorrenziale delle aree sub nazionali, AGCom ha rilevato Flash Fiber tra i possibili concorrenti attivi in un'area.

A tale riguardo, si rammenta che, in data 1° febbraio 2017, l'Autorità aveva avviato un procedimento nei confronti di TIM e di Fastweb al fine di accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), proprio in relazione alla costituzione dell'impresa comune cooperativa Flash Fiber S.r.l. L'accordo di co-investimento tra TIM e Fastweb prevede la realizzazione di un'infrastruttura di rete interamente in fibra ottica FTTH in 29 delle principali città italiane, esclusivamente in aree incluse nei cosiddetti *cluster* territoriali A e B. Nel giugno 2017, TIM e Fastweb hanno presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, successivamente oggetto di modifiche accessorie in seguito al recepimento di alcune osservazioni pervenute nel corso del *market test*. In data 28 marzo 2018, l'Autorità ha deliberato la chiusura del procedimento, accogliendo la proposta di impegni presentata dalle Parti, senza accertare l'infrazione all'articolo 101 del TFUE. Secondo l'Autorità, infatti, gli impegni presentati da TIM e Fastweb sono idonei a valorizzare gli elementi apprezzabili del progetto di co-investimento, riconducendo la cooperazione tra TIM e Fastweb a quanto strettamente necessario per la promozione dell'efficienza dinamica, mediante la realizzazione di reti infrastrutturali a banda ultra larga FTTH.

Tra gli impegni resi vincolanti dall'Autorità vi è l'obbligo per Flash Fiber di rendere disponibile per gli operatori terzi interessati un numero minimo di fibre spente che non ecceda il limite del 20% del fatturato totale di Flash Fiber. Diversamente, infatti, Flash Fiber, secondo i criteri stabiliti dalla Comunicazione 2008/C 95/01 della Commissione, dovrebbe essere considerata una impresa a pieno titolo di tipo concentrativo, e non un mero strumento di fornitura di *input* alle società madri.

Da ciò emerge come – ai fini dell'individuazione di un'area sub nazionale potenzialmente competitiva – Flash Fiber non possa essere annoverato tra i soggetti che concorrono in modo determinante all'esercizio di un'effettiva pressione concorrenziale nei confronti di TIM.

Le offerte di servizi di accesso all'ingrosso di TIM su rete Flash Fiber, in tutta evidenza, non possono essere considerate idonee a porre un reale vincolo competitivo nei confronti dell'operatore di rete dominante.

Ciò posto, si evidenzia che gli impegni presentati da TIM e Fastweb hanno previsto l'obbligo per Fastweb di attivare un'offerta *wholesale* di servizi di accesso attivi e di infrastrutture di posa (VULA e bitstream NGA) sul proprio semi-GPON, nelle aree coperte da rete Flash Fiber. Nel caso specifico delle aree coperte da rete di Flash Fiber, quindi, dovrebbe essere presa in considerazione esclusivamente la copertura dell'area con servizi VULA FTTx e Bitstream NGA da parte di Fastweb e la disponibilità in commercio delle relative offerte.

Infine, e più in generale, l'Autorità ritiene che possa essere utile, ai fini di una efficace individuazione delle aree in cui si registra una pressione competitiva da parte di più soggetti, una verifica dell'effettiva disponibilità di offerte di servizi VULA FTTx e Bitstream FTTx alternativi a quelli offerti da TIM.

Per rilevare il differente livello di potere di mercato nelle aree sub nazionali (cosiddetti "Comuni contendibili"), l'AGCom ha individuato diverse opzioni, tutte caratterizzate dalla presenza di concorrenti *wholesale* di TIM. L'opzione che dà luogo al maggior numero di aree oggetto di deregolamentazione prevede la copertura del 60% delle linee di un Comune con una rete FTTH alternativa.

L'Autorità condivide il livello di copertura minima individuato dalla presenza di operatori alternativi dotati di reti fisse NGA. Tuttavia, la presenza di una struttura di mercato caratterizzata da due soli operatori di accesso, uno dei quali necessariamente nuovo entrante e con una copertura territoriale della rete non omogenea né capillare, ancorché di tipo FTTH, non appare idonea per revocare, seppure in modo parziale, gli obblighi a carico di TIM.

Analogamente a quanto espresso nella posizione comune del Berec¹, l'Autorità ritiene che, dato il livello di copertura individuato nel 60% delle linee, un'area sub nazionale soggetta a pressione competitiva debba poter raggiungere un tendenziale equilibrio di mercato efficiente sotto una pressione originata da più di due soggetti, detentori di reti fisse NGA tra loro in concorrenza.

A tal fine, l'Autorità auspica che la valutazione della pressione concorrenziale in un'area sub nazionale tenga conto di tutti gli operatori che sono dotati di reti FTTx (NGA), indipendentemente dall'architettura di rete e dal mix tecnologico rame-fibra scelti e di verificare che tali operatori presentino offerte *wholesale* immediatamente disponibili ai soggetti richiedenti.

Inoltre, in tali aree dovrebbe essere accertato che sussistano le condizioni che permettano agli operatori acquirenti di poter cambiare fornitore dei servizi di accesso locale e centrale in tempi rapidi e in assenza di barriere economiche. Pertanto, prima di una eventuale deregolamentazione dei servizi NGA nelle aree sub nazionali, caratterizzate da una pressione competitiva, dovrebbe essere altresì garantito che i costi sostenuti per il cambio del fornitore (*switching*

¹ [BoR (14) 73 – BEREC Common Position on geographical aspects of market analysis (definition and remedies).]

cost), non siano a livelli tali da pregiudicare la convenienza economica di una migrazione del parco clienti di un operatore acquirente presso altro fornitore.

Infine, la differenziazione dei rimedi regolamentari, applicabile negli ambiti territoriali sub nazionali in cui è riscontrabile un'effettiva pressione competitiva, dovrebbe riguardare esclusivamente i servizi *wholesale* attivi (sulle reti NGA e sulle reti in rame) e non anche i servizi passivi, relativi alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e ai collegamenti in rame, per tutte le tratte della rete di accesso, compresi i segmenti di terminazione. Sui servizi passivi, difatti, TIM resta in ogni caso l'operatore con significativo potere di mercato, quale unico detentore delle risorse di rete per le quali l'Autorità raccomanda di garantire, a condizioni pienamente regolamentate, l'accessibilità massiva a tutti gli operatori concorrenti.

b. Individuazione degli obblighi oggetto di revoca

L'esistenza di più reti fisse NGA indipendenti e in concorrenza dovrebbe consentire l'emergere di una pressione competitiva idonea a condizionare i prezzi e le offerte commerciali dei servizi attivi erogati attraverso reti in rame e/o reti NGA. Laddove si verifici la sussistenza di un'effettiva pressione competitiva, per tali servizi è possibile ridurre gli obblighi regolamentari a carico dell'operatore con significativo potere di mercato al fine di favorire il raggiungimento di un equilibrio di mercato efficiente indotto dalle dinamiche competitive tra operatori.

In aree sub nazionali con equilibri di mercato tendenzialmente competitivi, la deregolamentazione può interessare gli obblighi di controllo dei prezzi per i soli servizi attivi su reti in rame e NGA, mantenendo fermo, come proposto da codesta Autorità, il rispetto del principio di non discriminazione interno-esterno.

IV. Obblighi di controllo dei prezzi in tutte le aree del Paese

a. Meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi massimi

In merito agli obblighi di controllo delle condizioni economiche praticate, l'Autorità osserva che numerosi servizi *wholesale* di accesso alla rete fissa di TIM non sono soggetti a un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi massimi, in quanto tali servizi sono tuttora regolati su base annuale nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento.

La mancata applicazione di una regolamentazione pluriennale *ex ante* dei prezzi dei servizi di accesso alla rete può tuttavia determinare distorsioni della concorrenza. Infatti, mentre le dinamiche competitive tra operatori si esplicano nel lungo periodo, l'attuale quadro regolamentare dei prezzi, con cadenza annuale, non consente agli operatori di programmare, a parità di condizioni, l'acquisizione degli *input* necessari a completare il proprio processo produttivo e i relativi investimenti, nonché le strategie commerciali di lungo periodo.

L'Autorità rileva altresì che sia l'approvazione annuale (offerta di riferimento), sia l'approvazione pluriennale (analisi dei mercati²) dei prezzi avvengono *ex post*, vale a dire nel corso dell'anno oggetto di regolazione ovvero rispetto agli anni già trascorsi.

L'approvazione annuale ed *ex post* dei prezzi dei servizi regolamentati può generare distorsioni concorrenziali, poiché tali prezzi si basano su informazioni di mercato asimmetriche tra gli operatori e, in particolare, tra gli operatori acquirenti e TIM. L'operatore con significativo potere di mercato è difatti l'unico operatore a disporre dei dati dell'intero mercato sui costi e sulle consistenze dell'insieme complessivo dei servizi *wholesale* acquisiti da tutti gli operatori ed è pertanto favorito nelle previsioni sui prezzi di lungo periodo.

Conseguentemente, l'Autorità auspica che i prezzi di tutti i servizi oggetto di regolamentazione³ siano determinati nell'ambito della delibera finale di analisi del presente mercato sulla base dello stesso modello di costo e di prevedere che il provvedimento abbia efficacia solo *pro futuro*, per una durata non inferiore a tre anni, senza effetti retroattivi e senza possibilità di modifiche dei prezzi, salvo casi eccezionali, prima della data di scadenza del periodo di efficacia regolamentare (2019-2022).

Sempre in materia di controllo dei prezzi, l'Autorità raccomanda altresì di traslare nei prezzi, già a partire dal 2019, i guadagni prospettici di efficienza produttiva conseguibili sui costi, in particolare nei prezzi dei servizi a maggior incremento di domanda ovvero più rilevanti per la concorrenza infrastrutturale (quali i servizi SLU, fibra spenta e infrastrutture di posa in primaria, VULA e banda *Ethernet*).

Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 50⁴ (Proposte di prezzi *wholesale* ridotti rispetto al valore medio nazionale regolamentato), l'Autorità evidenzia la necessità di tenere in adeguata considerazione i rischi degli effetti restrittivi della concorrenza che possono potenzialmente derivare da talune offerte promozionali di servizi *wholesale*.

b. Test di prezzo

Il documento sottoposto a consultazione pubblica propone l'introduzione di un test di prezzo dei servizi *wholesale*, finalizzato a verificare la pratica di prezzi replicabili, ovvero sotto costo.

² [Mercati tra quelli elencati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2014/710/UE.]

³ [Tutti i servizi inclusi nei mercati 3a e 3b e nelle relative offerte di riferimento, tra cui a titolo di esempio i servizi accessori e i cosiddetti prezzi *à la carte* (i contributi di attivazione/disattivazione o i costi di co-locazione, ecc.).]

⁴ [Delibera n. 613/18/CONS.]

In proposito, si rileva che la strategia di un operatore in posizione dominante consistente in un *margin squeeze*, oppure in prezzi predatori, con effetti escludenti a danno di operatori concorrenti, ricadrebbe nell'ambito di competenza dell'Autorità, in quanto violazione dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 3 della Legge n. 287/90, e andrebbe valutata nell'ambito dello specifico contesto di mercato. Un test di prezzo *ex-ante* effettuato a fini e secondo le modalità specifiche individuate in sede regolamentare non potrebbe in nessuna maniera ritenersi sostitutivo di un concreto scrutinio *antitrust*.

Inoltre, il fondamento normativo di un siffatto test regolamentare appare difficilmente individuabile nell'obbligo di non discriminazione previsto dall'articolo 47 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ciò è particolarmente evidente con riguardo alla concorrenza che si esplica tra operatori che autoproducono tutta la catena impiantistica dei collegamenti FTTH, i quali non subirebbero, per definizione, alcuna discriminazione da una possibile strategia di TIM di praticare prezzi interni inferiori a quelli esterni per gli stessi servizi *wholesale*.

In tali circostanze, peraltro, la definizione di una soglia minima di prezzo *ex ante* potrebbe determinare anche rischi di distorsione della concorrenza, giacché potrebbe comportare un incremento dei prezzi per i concorrenti e per i consumatori, limitando al contempo la capacità competitiva di un solo operatore.

Inoltre, si evidenzia che le eventuali variazioni in diminuzione dei prezzi dei servizi *wholesale*, liberamente adottate da TIM rispetto all'offerta di riferimento, sono rare e, in ogni caso, non si verificherebbero con un'elevata frequenza nel corso dell'anno; per tali ragioni, esse sono efficacemente assoggettabili allo scrutinio *antitrust*.

Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, l'Autorità raccomanda di non prevedere all'interno del quadro regolamentare, l'applicazione di un test di prezzo per la verifica della replicabilità delle offerte *wholesale*.

Analogamente, si raccomanda, al fine di minimizzare le potenziali distorsioni delle dinamiche competitive tra operatori, che deriverebbero dalle misure regolamentari *ex ante*, di limitare il test di replicabilità *retail* allo stretto necessario e, in particolare, solo a quelle offerte caratterizzate da frequenti modifiche di prezzo e suscettibili di alterare significativamente la capacità competitiva dei concorrenti sui mercati finali. In tal senso, si auspica di non assoggettare a test di replicabilità *retail ex ante* le gare pubbliche e private che abbiano ad oggetto servizi e prestazioni che richiedono la fornitura di collegamenti di tipo *end-to-end* in fibra ottica.

V. Chiusura delle centrali (c.d. *decommissioning*)

La delibera oggetto del presente parere, pone a consultazione pubblica anche la chiusura delle centrali locali di TIM, il c.d. *decommissioning*, ossia lo spegnimento volontario (*switch-off*) della rete in rame da parte di TIM nelle aree che raggiungono una significativa copertura della rete in fibra.

L'Autorità ritiene che la chiusura delle centrali rappresenti un elemento favorevole al miglioramento dell'efficienza produttiva di TIM e in particolare allo svilupparsi di processi competitivi virtuosi sui servizi NGA.

Il processo di *decommissioning* presenta tuttavia un *trade-off* tra l'obiettivo di completare la transizione verso reti NGA nei tempi più rapidi e quello di garantire che tale processo non sia utilizzato quale strumento per spiazzare gli investimenti dei concorrenti e per aumentare i loro costi in modo strategico.

La chiusura delle centrali richiede garanzie di disponibilità dei servizi NGA in sostituzione nel 100% delle linee nell'area interessata dalla chiusura. Le reti FWA non risultano idonee a garantire in modo diffuso la copertura e le prestazioni delle reti fisse NGA. Pertanto, le reti FWA dovrebbero essere impiegate da TIM solo in ipotesi residuali e solo al fine di assicurare la piena copertura dei servizi NGA in esito allo *switch-off* delle centrali e delle risorse di rete in rame e solo in tali circostanze appare opportuna l'introduzione di misure regolamentari.

L'Autorità valuta poi favorevolmente la proposta di traslare il risparmio dei costi ottenuto dalla chiusura delle centrali nei prezzi che gli operatori saranno chiamati a corrispondere a TIM per la migrazione delle proprie linee, in quanto ciò dovrebbe facilitare il passaggio di tutti gli operatori dai servizi *legacy* ai servizi NGA in un contesto di miglioramento delle dinamiche competitive. Pertanto, si raccomanda che i prezzi di *provisioning* su rete TIM e su rete OAO non siano effettivamente applicati e che la variazione dei prezzi subita per il passaggio ai nuovi servizi NGA sia graduale negli anni e tale da non danneggiare la competitività degli operatori concorrenti.

Inoltre, si osserva che la definizione dei tempi di comunicazione e di effettiva chiusura delle centrali rappresenta un fattore rilevante per la competitività degli operatori, poiché tali tempi sono capaci di incidere sia sui piani di investimento futuri degli operatori, sia sull'ammortamento degli investimenti passati.

Al riguardo, considerata la sensibilità sulla competitività degli operatori della tempistica della chiusura delle centrali, l'Autorità ritiene che i tempi di comunicazione e chiusura delle centrali debbano essere certi e proporzionati rispetto al numero di linee servite da ogni singola centrale. Ciò al fine di garantire che il processo di migrazione non spiazzhi gli investimenti dei concorrenti, tenuto conto che la distribuzione delle linee in centrale tra i vari operatori non è uniforme. Pertanto, analogamente agli altri servizi regolamentati, l'Autorità raccomanda di prevedere l'applicazione di penali a TIM, da corrispondere a favore degli altri operatori, in caso di mancato rispetto dei termini dell'annuncio e della effettiva chiusura delle centrali.

L'Autorità nota, inoltre, come il processo di *switch-off* proposto in consultazione pubblica riguardi un numero elevato di centrali locali all'interno delle quali non risultano operatori concorrenti co-locati. La chiusura di tali centrali non comporta pertanto alcuno svantaggio competitivo per gli operatori concorrenti che non sosterebbero né costi

irrecuperabili legati agli investimenti, né costi di migrazione verso TIM, bensì esclusivamente i costi di adeguamento tecnologico degli apparati, questi ultimi, però, comuni e proporzionali a tutti gli operatori, inclusa TIM. Comunque, attualmente gran parte delle centrali non aperte al LLU, oggetto di chiusura programmata, non presentano una disponibilità dei servizi NGA in sostituzione del 100% delle linee.

Diversamente, per quanto riguarda le centrali in cui i concorrenti sono co-locati, occorre rilevare che in tali casi, oltre alla disponibilità dei servizi NGA sul 100% delle linee della centrale, è necessario considerare anche la diffusione dei servizi NGA tra gli utenti. Questo perché una significativa diffusione dei servizi NGA tra gli utenti finali giustifica i risparmi di costo che sarebbero conseguibili da TIM per le dismissioni di tutte le risorse di rete in rame via via non utilizzate.

Anche le centrali oggetto di chiusura programmata, in cui sono co-locati (LLU) gli operatori concorrenti, non risultano attualmente coperte al 100% con rete fissa NGA, né è noto il numero di utenti finali già migrati sui servizi NGA.

Considerati i potenziali rischi anticompetitivi del processo di *decommissioning* delle centrali locali, si auspica un'attenta disciplina del programma di chiusura delle stesse. A tal fine, ad esempio, appare utile che:

- il totale delle linee della centrale locale interessata dalla chiusura sia immediatamente sostituibile con linee NGA di rete fissa;
- ai fini della copertura NGA, il numero delle linee FWA, in quanto servizio offerto in ipotesi residuali, riguardanti una quota residuale di linee per centrale locale;
- i prezzi di *provisioning* su rete TIM e su rete OAO non siano effettivamente applicati e la variazione dei prezzi subita per il passaggio ai nuovi servizi NGA sia graduale negli anni e tale da non danneggiare la competitività degli operatori concorrenti.
- il numero degli utenti già migrati su reti NGA sia significativo rispetto al numero totale delle linee della centrale⁵ e tale da comportare risparmi di costo effettivi ed apprezzabili sulla dismissione delle risorse necessarie al mantenimento della rete in rame;
- l'annuncio della chiusura delle centrali sia effettuato con un preavviso non inferiore a dodici mesi rispetto alla data di avvio del processo di migrazione;
- la migrazione forzata avvenga in una durata non inferiore a dodici mesi, a decorrere dalla scadenza dell'annuncio, per le centrali con il più basso numero di linee, incrementabile in funzione della maggiore numerosità delle linee della centrale;
- in caso di mancato rispetto dei termini dell'annuncio e della chiusura delle centrali siano previste penali a favore degli altri operatori.

VI. Accesso ai servizi di fornitura e manutenzione delle linee

Il ciclo produttivo dei servizi di accesso locale e centrale si compone di una serie di sotto servizi tra cui la fornitura di un collegamento attivo o di una risorsa passiva, la manutenzione in esercizio della risorsa fornita e la disattivazione della linea al termine del servizio.

La gestione dei servizi accessori di *provisioning* e di *assurance* riveste una particolare sensibilità concorrenziale giacché da tali servizi dipende la soddisfazione degli utenti che determina le preferenze per gli operatori.

L'operatore con significativo potere di mercato è in grado di far leva tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni tecnico qualitative di fornitura, dei tempi di svolgimento delle prestazioni e di disponibilità del servizio.

Attualmente, i servizi accessori di *provisioning* e *assurance*, pur costituendo una parte rilevante del ciclo produttivo del servizio, sono soggetti a un duplice trattamento regolamentare che, per i servizi passivi in rame, prevede la cosiddetta disaggregazione con la facoltà di accedere alla fornitura dei *System* e, per tutti gli altri servizi, stabilisce la fornitura esclusiva da parte di TIM con l'applicazione del modello di SLA/penali.

In proposito, considerati la valenza pro-concorrenziale della disaggregazione dei servizi accessori per i servizi passivi in rame, l'Autorità auspica che sia valutata la possibilità di estendere il modello della disaggregazione anche ai servizi ad oggi esclusi.

VII. Mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2014/710/UE)

Nell'ambito della presente analisi coordinata dei mercati di accesso (n. 3a e 3b), è stato esaminato anche il mercato di accesso all'ingrosso di alta qualità (mercato n. 4) in merito al quale l'Autorità ha già reso il proprio parere n. S3262 in data 8 maggio 2018.

A tale proposito, l'Autorità, nel ribadire integralmente le conclusioni del succitato parere, osserva che dall'analisi di mercato emerge come i collegamenti *terminating* con velocità superiore a 2Mbps siano costituiti prevalentemente da portanti trasmissivi che utilizzano tecnologie in fibra ottica con architetture punto-punto, per le quali la stessa AGCom propone nella presente consultazione una piena deregolamentazione.

⁵ [Solo per le centrali in cui sono co-locati gli operatori.]

Peraltro i servizi *terminating* a velocità superiori a 2Mbps appaiono pienamente sostituibili, anche per caratteristiche tecniche, con i servizi *bitstream* FTTH e VULA FTTC, attualmente regolamentati, i quali sono in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte dell'utenza aziendale.

Al fine di minimizzare le potenziali distorsioni concorrenziali, nel mercato dei collegamenti *terminating*, l'Autorità raccomanda, prima di imporre obblighi regolamentari, di effettuare un'analisi dei mercati al dettaglio dei servizi trasmissivi ad alta qualità, di valutare la concorrenza sulle differenti prestazioni dei servizi *terminating*, anche in contesti geografici sub nazionali, dove gli operatori sono co-locati nelle centrali e di limitare le misure regolamentari solo alla fornitura dei collegamenti *terminating* con velocità inferiori a 2Mbps.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'emanazione definitiva del provvedimento in oggetto.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della Legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo